

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL' ECONOMIA DI CUNEO

Sezione AGRICOLA-FORESTALE

Prescrizioni di massima e di polizia forestale
per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo
nella Provincia di Cuneo



SERIE A

N. 5

S. A. S. T. E.

Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO

Giugno 1931 - IX

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL' ECONOMIA DI CUNEO

Sezione AGRICOLA-FORESTALE

Prescrizioni di massima e di polizia forestale
per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo
nella Provincia di Cuneo



SERIE A

N. 5

S. A. S. T. E.

Sec. An. Stab. Tipografico Editoriale
C U N E O

Giugno 1931 - IX

Il Ministro Segretario di Stato

per l'Agricoltura e per le Foreste

Visto l'art. 10 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il rior-
dinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione del detto R. Decreto,
approvato col R. Decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

Vista la deliberazione 2 giugno 1929, anno VII, con la quale la Sezione
Agricola e Forestale del Consiglio dell'Economia di Cuneo ha approvato il
testo delle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* per detta Provincia;

Visti i reclami avverso alcune disposizioni, prodotti in seguito alla pub-
blicazione del testo di cui trattasi;

Vista la deliberazione 14 ottobre 1930, anno VIII, della Sezione Agri-
cola e Forestale predetta, in merito ai reclami stessi;

Esaminate le disposizioni del testo in parola e riconosciuto che le stesse
corrispondono ai fini ed alle norme del R. Decreto sopracitato;

Ritenuto che i reclami suddetti non meritano accoglimento;

DECRETA:

*E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R. Decreto 30 dicembre
1923, n. 3267 il testo delle « Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale »
per la Provincia di Cuneo, approvato dalla Sezione Agricola e Forestale del
Consiglio Provinciale dell'Economia di detta Provincia con la deliberazione
2 giugno 1929, anno VII.*

Roma, addì 24 aprile 1931, anno IX.

IL MINISTRO

Firmato **ACERBO**

P. C. C.

IL CAPO SEZIONE

f.to 1° Seniore **CRIVARO**



TITOLO I.

Norme di silvicoltura e di tutela forestale

CAPO I.

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

§ 1. — *Esecuzione dei lavori per l'impianto di nuovi boschi.*

ART. 1.

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che, senza dissodare andantemente il terreno, si eseguano a buche, a piazzette o a strisce orizzontali e lasciando soda una zona della larghezza doppia di quella lavorata.

Qualora s'intendesse dare ai lavori un carattere diverso od una estensione maggiore, sarà necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Autorità Forestale.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'art. 24 della legge (a).

AVVERTENZA. — Negli articoli del presente regolamento, anzicchè richiamare sempre il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, per brevità si fa riferimento alla « legge » senza ulteriore specificazione.

a) R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 24 (con le modificazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23). — Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da L. 15 a L. 125 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 50, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

Art. 25. — In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore, dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la sezione di R. tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 26. — Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate al comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2 dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

§ 2. — *Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie o migliorarne le condizioni.*

ART. 2.

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie di cedui è vietato.

Solo le piante morte o le ceppaie secche possono essere sradicate a condizione che gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia subito opportunamente rassodato e rimboschito con piante della stessa specie o con specie più pregiate, provvedendo, se del caso, ai necessari risarcimenti.

Nei boschi, che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati od opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento di sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non potrà eseguirsi senza permesso dell'Autorità forestale.

Qualora lo sradicamento serva a preparare il terreno alla rinnovazione potrà essere esteso anche ad altre ceppaie in seguito a speciale licenza dell'Autorità forestale e secondo le modalità e le limitazioni imposte da questa.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda di lire 5 per ogni ceppaia, col minimo di lire 20.

ART. 3.

Quando allo scopo di rinnovare un bosco, di migliorarne le condizioni o di mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al disboscamento, alla conseguente estirpazione di piante o di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorrerà chiedere l'autorizzazione al Consiglio Prov. dell'Economia indicando i lavori che s'intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere.

Detto Consiglio determinerà le modalità dei lavori da eseguirsi ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori esso dovrà esigere che il concessionario depositi una congrua cauzione presso la R. Tesoreria provinciale.

La somma depositata non sarà restituita se non dopo che la rinnovazione del bosco, a giudizio dell'Autorità forestale sarà assicurata. Di regola essa avverrà trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori di rinnovazione.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponderà di entrambe le contravvenzioni previste dagli articoli 24 e 26 della legge, e sarà punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

Il Consiglio già detto, a norma dell'art. 25 della legge, farà eseguire d'ufficio i lavori, prelevandone l'importo dalla cauzione depositata.

§ 3. — *Divieto di modificazione del governo dei boschi.*

ART. 4.

E' vietata senza espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti semplici da capitozza o da sgamolla. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti nelle altre forme di ceduo.

Si considerano cedui composti quei boschi nei quali le matricine sono di almeno 3 gradazioni di età, presso a poco multiple del turno del ceduo, ed il numero delle quali non sia inferiore complessivamente a 100 per ettaro.

Le infrazioni saranno punite a termini dell'art. 26 della legge, computando la penale sul valore delle piante che non avrebbero potuto utilizzarsi secondo le prescrizioni regolanti i tagli nella forma di trattamento originario.

§ 4. — *Tempo e modo di eseguire i tagli nei boschi.*

ART. 5.

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio:

a) di piante resinose;

b) di piante latifoglie, sempre che si tratti di boschi di alto fusto provvisti di sufficiente novellame o di boschi nei quali la riproduzione dalla ceppaia manchi del tutto o sia insufficiente per l'eccessivo rigore del clima o per la vetustà delle piante, circostanze da riconoscersi dall'Autorità forestale, a richiesta dell'interessato.

c) di piante d'ogni specie, se morte od invase da parassiti e di cui occorresse provveder all'abbattimento, per misura di tutela, a norma dell'art. 37.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti, nei limiti di cui all'art. 40 del presente regolamento.

ART. 6.

Per i casi non contemplati dalla lettera b) dell'articolo precedente e per i boschi cedui il tempo dei tagli è regolato come appresso:

1.o ad altitudine oltre i 1000 m.: dal 1.o Settembre a tutto maggio;

2.o ad altitudine inferiore ai 1000 m.: dal 15 Settembre a tutto Aprile.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali l'autorità forestale potrà estendere la durata dei detti periodi, ma in nessun caso il taglio potrà anticiparsi oltre Settembre e ritardarsi oltre la metà di Giugno.

Le infrazioni saranno punite a termini dell' art. 26 delle legge, in base al valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

ART. 7.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte con ferri bene affilati (esclusa la sega) a superficie liscia, inclinata o convessa, a schiena d'asino o a chierica di monaco, e senza lacerare la corteccia.

Dovrà inoltre praticarsi al colletto della pianta, sul nuovo, o fra due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie o condizioni delle ceppe avviene l'emissione dei polloni.

Nelle capitozze e negli sgamolli i tagli saranno eseguiti il più rasente tronco possibile, ma sempre sul nuovo con ferri bene affilati.

Per evitare infiltrazioni della pioggia la sezione dovrà esser liscia e inclinata all'orizzonte sulle capitozze e dovrà esser fatta adoperando lo strumento dal basso all'alto sugli sgamolli.

Il taglio delle piante conifere e quello delle latifoglie nei casi previsti dall' articolo 5 potrà eseguirsi in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, purchè sempre a regola d'arte.

Il taglio col segone può tollerarsi per le piante di grandi dimensioni, purchè si faccia luogo alla riceppatura prima dello scadere della stagione silvana per le piante ancora atte alla riproduzione dalla ceppaia.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno ad altre piante od al novellame sottostante, può essere prescritto dall' autorità forestale l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed occorrendo il taglio anticipato dei rami.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda di lire 2 per ogni pianta o ceppaia mal tagliata, o tagliata senza l'osservanza delle prescrizioni della autorità forestale di cui al precedente comma, con un minimo di L. 20, oltre l'obbligo del rigoverno della sezione del taglio a regola d'arte.

ART. 8.

I tagli devono per quanto possibile essere disposti e procedere in modo che il materiale legnoso prodotto successivamente non sia trasportato attraverso le parti del bosco in cui fu già eseguito il taglio.

Inoltre le particelle, in cui il bosco è diviso, debbono presentare, per quanto i luoghi lo consentano, il minimo fronte ai venti dominanti.

Le infrazioni saranno punite a norma dell' art. 26 della legge, in base al danno prodotto al bosco.

§ 5. — *Norme per il taglio dei boschi posti in situazioni speciali.*

ART. 9.

Nei terreni mobili o in forte pendio non può consentirsi il taglio a raso. In essi il taglio dovrà aver luogo per strette zone, a piccoli gruppi o a più riprese (tagli successivi).

Nei boschi, sia ad alto fusto che cedui, situati al margine della vegetazione arborea o sul vertice e sullo spartiacque dei monti può praticarsi per una larghezza di 100 metri misurati secondo la pendenza del suolo a partire dal margine, vertice o spartiacque, soltanto il taglio a scelta, che dovrà cadere sulle piante giunte a fisica maturità, morte o deperite.

L'Autorità forestale preciserà in ogni Comune su quali crinali il taglio dei boschi dovrà essere regolato nel modo anzidetto.

Volendo dare ai tagli un'estensione maggiore, dovrà ottenersene preventiva autorizzazione dall' autorità forestale, la quale potrà prescrivere tutte le norme tecniche valide per assicurare l'efficacia protettiva dei boschi di cui al precedente comma.

Sulle pendici di alta montagna dove solitamente si formano valanghe e lisciate di neve, il taglio delle piante di alto fusto, qualunque ne sia l'essenza, dovrà effettuarsi ad un metro da terra preso da monte.

L'Autorità forestale preciserà, Comune per Comune, le zone nelle quali dovrà essere rispettata la suddetta disposizione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell' art. 26 della legge.

ART. 10.

I boschi di cui al precedente articolo, all'atto della determinazione delle zone vincolate, a norma del titolo I, capo I, sezione I, della legge, saranno, a cura dell'Autorità forestale, descritti in apposito elenco che, approvato dal Consiglio Prov. dell'Economia, sarà notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

ART. 11.

Per i boschi laterali alle strade di montagna e lungo i fiumi e torrenti si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 74, 168, 169 lett. c) della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato F (1) ed

(1) Art. 74. — Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'Amministrazione superiore la facoltà di impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 168. — Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

in quanto non sia da questo ordinato, si osserveranno le disposizioni del presente regolamento.

§ 6. — *Potatura e scortecciamento delle piante.*

ART. 12.

La potatura da eseguirsi a regola d'arte può praticarsi soltanto sui due terzi inferiori delle piante se latifoglie e sulla metà se conifere.

La potatura può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo, esclusi i periodi nei quali gela.

E' proibito l'uso di ferri per salire sulle piante da potare.

La potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti rasente il fusto e dirigendo il taglio dal basso all'alto, senza lacerare la corteccia.

Le infrazioni saranno punite a termini dell'art. 26 della legge, computando la pena con le norme dell'art. 45 del relativo regolamento generale (2).

L'uso dei ferri è punito con un'ammenda da lire 20 a lire 50.

ART. 13.

Lo scortecciamento delle piante in piedi non potrà praticarsi che su

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi o torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali o scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

Art. 169. — Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dal Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 168, lettera c).

(2) Regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926 N. 1126 art. 45. Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattasi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

Quando non siavi lungo a temere il totale deperimento delle piante, si calolerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art. 41, la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglia, resina, fogliame secco e verde, stame, terriccio, ecc.

Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino e cavallino adulto;
da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
da kg. 1.5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

quelle, che a norma del presente regolamento, possono destinarsi al taglio, nella stagione silvana prossima.

Prima di iniziare lo scortecciamento si dovrà con ferri ben taglienti intaccare la scorza attorno all'intero tronco ed all'altezza non inferiore ai 15 cm. sopra la linea secondo la quale dovrà effettuarsi il taglio.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'art. 26 della legge, computando la pena con le norme dell'art. 45 del regolamento generale.

§ 7. — *Allestimento, smacchiatura e trasporto del legname.*

ART. 14.

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei boschi dai prodotti stessi dovranno compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo.

Di regola la ramaglia ed i residui della lavorazione dovranno essere portati fuori del bosco o distrutti.

Ove però l'utilizzazione dei suddetti prodotti non sia economicamente conveniente ed il loro abbruciamento possa riuscire dannoso alle piante esistenti, potranno essere lasciati sul posto a condizione che vengano allontanati dalle ceppaie e dal margine delle carbonaie e delle strade e sentieri battuti, dai confini dei lotti per almeno 10 m.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da L. 50 a L. 100 per ogni Ettaro di superficie non sgombrata nei termini anzidetti e nel caso ne sia seguito danno, altresì colla pena comminata dall'art. 26 della Legge e sarà applicata la pena più grave, salvo l'obbligo pel contravventore di provvedere all'esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità Forestale, i quali, in caso di inadempienza, saranno eseguiti d'Ufficio ed a spese di lui, qualora non vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di motivazione della contravvenzione.

Ove ricorrono circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dei residui della lavorazione o consentire proroghe al termine di cui al secondo comma.

ART. 15.

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea (1) e per fluitazione, la smacchiatura dei prodotti boschivi

(1) La legge 13 giugno 1907, n. 403 contiene le disposizioni inerenti all'impianto ed esercizio di vie funicolari aeree in fondi altrui destinate ai trasporti dei prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Il regolamento 25 agosto 1908, n. 829, per l'esecuzione della detta legge, detta

dovrà farsi per strade e per condotti e canali d'avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in riproduzione.

Il rotolamento è vietato, lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata alla strada, condotto o canale più vicino od all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Autorità forestale.

L'apertura o l'allargamento di strade o di condotti e canali non potrà effettuarsi senza permesso dell'Autorità forestale, la quale potrà altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora esso dia luogo a frane e smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade forestali e per quelli di semplice spianamento del suolo, o tracciamento di viottoli, sentieri, strade per il transito di persone e di bestie da soma adibiti al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Autorità forestale potrà imporre il ripristino del bosco, mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca la convenienza di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente, richiedendo, se del caso, una congrua cauzione.

Le infrazioni saranno punite come all'articolo 16.

§ 8. — *Carbonizzazione e preparazione della potassa.*

ART. 16.

La carbonizzazione dovrà eseguirsi nelle aie esistenti.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco ed in luoghi nei quali per azione del vento o per altre cause non siavi pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno.

le norme per ottenere la concessione di impiantare funicolari aeree nei fondi altrui, il pagamento delle indennità, i documenti che debbono allegarsi alla domanda, i provvedimenti necessari a garantire la incolumità delle persone e delle cose, le norme a cui sono soggetti gli impianti e la vigilanza relativa.

Si avverte che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 10 febbraio 1926, n. 326, ha disposto che, per l'impianto e l'esercizio delle teleferiche (dette anche « palorei », « telefori »), costituite da un semplice filo aereo di lunghezza non superiore ai 500 metri ed impiegate per la discesa, a gravità, di carichi di fascine, fieno ed altri prodotti agricoli, del peso non superiore ai 50 Kg. circa, senza l'uso dei vagonetti e senza impiego di forza motrice, nè di sostegni intermedi, ed interessanti una o poche proprietà private, non occorre concessione o licenza da parte dell'Autorità governativa e gli impianti stessi, quindi, restano esenti dalla tassa di concessione e di esercizio.

In mancanza di vuoti si potrà fare l'impianto nelle parti del bosco meno folte di piante, salvo l'obbligo per il proprietario o possessore del bosco di coltivare il terreno a bosco appena compiuta la carbonizzazione, qualora non si riconosca la convenienza, debitamente accertata dall'autorità forestale, di conservare stabilmente e per i bisogni delle future carbonizzazioni totalmente o parzialmente le aie provvisorie.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, ove sia richiesto per la pendenza e la natura del terreno, dovranno essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari in legname. In quest'ultimo caso, al termine della carbonizzazione, le palizzate o i ripari di legname dovranno essere demolite ed il terreno convenientemente sistemato.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Autorità forestale potrà, nei mesi estivi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione od anche inibirla.

Durante la preparazione del carbone il terreno circostante alla carbonaia deve essere tenuto sgombro da materiale combustibile e le carbonaie debbono essere vigilate di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo d'incendio al bosco circostante.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda di L. 20 a L. 50 e, qualora ne sia seguito danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 della legge, applicandosi in tal caso la pena più grave, oltre l'esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità forestale, come all'articolo 14.

ART. 17.

La confezione della brace o carbonella è permessa allo scopo di liberare le tagliate dalle ramaglie e dal frascame, per ripulire e sgombrare la superficie boscata delle piante e dei frutici dannosi ed infesti e per dare maggiore sviluppo alle specie predominanti.

La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante ed alle ceppaie, e potrà effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento e di alidore, esclusa in ogni caso l'estate.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

§ 9. — *Raccolta dei prodotti secondari dei boschi.*

ART. 18.

La resina potrà raccogliersi soltanto dalle piante che a norma del presente regolamento possono tagliarsi.

L'Autorità forestale potrà consentire una maggiore estensione di raccolta prescrivendo le modalità necessarie.

Le infrazioni saranno punite a termine dell'articolo 26 della legge e 45 del relativo regolamento generale.

ART. 19.

La raccolta dello strame nei boschi può farsi soltanto con rastrelli di legno e senza intaccare ed asportare il terriccio e la cotenna erbosa.

Nei boschi sottoposti a tagli di curazione o di rinnovamento ed in quelli di nuova formazione, è vietata per un triennio, la raccolta di strame, semi ed altri prodotti accessori.

Tale divieto potrà avere più lunga durata quando, a giudizio del Consiglio Prov. dell'Economia, le condizioni del bosco lo richiedano.

La raccolta dello strame può ripetersi sullo stesso luogo solo ogni triennio, però non potrà mai eseguirsi contemporaneamente alla potatura delle piante.

Il Consiglio stesso potrà vietare la raccolta dello strame anche per periodi superiori al triennio nei boschi adulti troppo radi e deperienti.

Questi boschi saranno indicati in appositi elenchi da pubblicarsi per 30 giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi stessi sono situati.

Le infrazioni saranno punite a termine dell'art. 26 della Legge e 45 del relativo regolamento generale, e l'uso di strumenti diversi da quelli permessi con un'ammenda da L. 20 a L. 50.

ART. 20.

La raccolta dell'erba nei boschi dovrà farsi esclusivamente a mano e col falchetto a mano ed in modo da evitare lo strappo e la recisione delle pianticelle legnose del bosco.

La raccolta dell'erba nei boschi di nuova formazione o rinnovati, è vietata fino a che le piantine da bosco non abbiano raggiunto uno sviluppo tale che le faccia evidentemente distinguere. Tuttavia, l'Autorità forestale potrà autorizzare tale raccolta allorquando si renda necessaria per impedire l'aduggiamento delle piantine, e quando vi sia pericolo di incendi.

La bassa macchia invadente, l'erica, le scope, le ginestre e simili, possono essere tagliate in qualunque stagione nelle località che stabilirà l'Autorità forestale e senza arrecare danno alle piante da bosco frammiste ad esse.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'articolo 26 della legge e 45 del relativo regolamento generale.

ART. 21.

L'estrazione del ciocco d'erica e di altri arbusti e cespugli infestanti è consentita purchè si faccia a striscie orizzontali non più larghe di m. 10 alternate con striscie salde di eguale larghezza.

Il proprietario dovrà curare però che le buche vengano immediatamente riempite e livellate sommariamente e che non siano arrecati danni alle piante da bosco frammiste ai cespugli.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'articolo 26 della legge e 45 del relativo regolamento generale, ed inoltre con l'obbligo della esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità forestale, i quali saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore, ove questi non vi provveda nei modi e termini stabiliti con l'atto di notificazione della contravvenzione.

ART. 22.

La raccolta dei semi, fiori, infiorescenze nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo forestale potrà essere vietata o sottoposta a limitazioni dall'Autorità forestale.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'articolo 26 della legge e 45 del relativo regolamento generale.

ART. 23.

E' vietata la raccolta dei prodotti secondari dei boschi senza il permesso del proprietario o possessore del bosco.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da L. 20 a L. 50 senza pregiudizio delle penalità di cui all'art. 26 della Legge e 45 del Regolamento generale qualora ne sia seguito danno.

§ 10. — *Pascolo nei boschi.*

ART. 24.

Il Consiglio Prov. dell'Economia su proposta dell'Autorità forestale od a richiesta degli interessati, in applicazione dell'art. 9 della Legge (1), renderà

(1) R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 9 — Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà in ogni caso soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

noto nei Comuni interessati, quando i boschi di nuova formazione o sottoposti a taglio generale o parziale, o distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, saranno aperti all'esercizio del pascolo.

Con le stesse modalità il Consiglio Prov. dell'Economia notificherà quando i boschi adulti troppo radi e deperienti possano essere aperti al pascolo ed in quali boschi e terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive sia ammesso il pascolo delle capre.

Nel dare notizia della cessazione dei divieti il Consiglio Prov. dell'Economia stabilirà, occorrendo, la durata del pascolo, il carico massimo di esso e la specie degli animali che può goderne.

ART. 25.

E' vietato di far transitare o comunque immettere animali nei boschi chiusi al pascolo od esercitare il pascolo senza osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente e senza il permesso del proprietario o possessore del bosco.

E' vietato altresì immettere animali nei vivai e semenzai forestali.

Quando non sia possibile altrimenti impedire efficacemente sconfinamenti del bestiame pascolante, i proprietari di boschi o gli aventi diritto al pascolo dovranno impedire l'accesso al bestiame nelle porzioni di bosco in cui il pascolo è vietato col mezzo di chiudende.

ART. 26.

Nei boschi annessi alle alpi pascolive in cui venga autorizzato il pascolo estivo, il novellame destinato a crescere ad alto fusto dovrà essere difeso dal morso e dal calpestio del bestiame con opportuni ripari sino a che le piante abbiano raggiunto l'altezza di metri tre se si tratta di piante latifoglie e di m. 1,50 se di resinose. In detti boschi il taglio delle ceppaie cedue dev' essere fatto a scelta riservando un terzo dei polloni.

Le infrazioni saranno punite con l'ammenda da L. 50 a L. 100, ~~senza~~ pregiudizio delle sanzioni comminate dall'art. 26 della legge, qualora ne sia seguito danno, e dell'obbligo di eseguire i lavori imposti dall'Autorità forestale. In caso di inadempienza del detto obbligo, nei modi e nei termini stabiliti l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio ed a spese dei contravventori.

ART. 27.

Il pascolo delle capre, a norma dell'art. 9 della legge, è, di regola, vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive.

Il Consiglio dell'Economia su conforme proposta dell'Autorità forestale,

potrà eccezionalmente autorizzare che il detto pascolo si eserciti nei boschi, esclusi in ogni caso i boschi di cui all'art. 9 del presente regolamento ed i boschi tagliati di recente o coperti di novellame.

Il pascolo delle capre nei boschi e cespuglieti nei quali è eccezionalmente permesso non può esercitarsi nel periodo invernale, senza espressa autorizzazione.

Le capre dovranno essere avviate nei luoghi assegnati al pascolo caprino per le strade stabilite per le singole zone, senza soste o fermate.

La custodia delle capre deve essere affidata ad un pastore adulto ed idoneo, in modo da non superare per ogni mandra il numero di 50 capi.

ART. 28.

Le infrazioni ai divieti stabiliti dall'art. 25 comma primo e dall'art. 27 comma 1.o e 3.o saranno punite con l'ammenda di L. 10 per ogni caprino, di L. 5 per ogni capo bovino, equino o suino e di L. 3 per ogni capo ovino, con un minimo in ogni caso di L. 20.

L'ammenda sarà aumentata della metà quando il numero dei capi di bestiame della specie sopraindicata supererà quello di dieci ed apparterrà allo stesso proprietario.

L'ammenda sarà raddoppiata quando il bestiame sia sorpreso a pascolare nei rimboschimenti artificiali e sestuplicata se sorpresi in vivai forestali.

L'ammenda sarà da L. 50 a L. 100 per l'infrazione alle prescrizioni contenute nell'art. 27 comma 4.o e 5.o.

Resta ferma la pena comminata dall'art. 26 e seguenti della legge nel caso che si verifichino i danni previsti da essi, e sarà applicata la pena più grave.

In caso di mancata esecuzione dei lavori di cui al 3.o comma dell'art. 25 nei modi e termini stabiliti dall'Autorità forestale, i lavori stessi saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore.

§ 11. — *Trattamento dei boschi
pei quali esista un piano speciale d'utilizzazione.*

ART. 29.

A norma dell'art. 91 della legge (1), i proprietari o possessori dei ter-

(1) R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Art. 91. — Il Ministero dell'Economia Nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per formazione di nuovi boschi o per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, nonchè contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi

reni rimboschiti o dei boschi ricostituiti col contributo dello Stato debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'Autorità forestale, il quale, a tutti gli effetti, avrà per essi l'efficacia del presente regolamento.

ART. 30.

Nei boschi per i quali esiste un progetto speciale di utilizzazione compilato dagli interessati ed approvato dall'autorità forestale, oppure compilato d'ufficio, le operazioni di utilizzazione dovranno aver luogo in conformità del progetto stesso, il quale avrà, come nell'articolo precedente, l'efficacia del presente regolamento.

s 12 — *Trattamento dei boschi popolati di specie diverse.*

ART. 31.

Nei boschi popolati di specie legnose diverse, i tagli dovranno essere eseguiti tenendo conto della specie predominante e del modo di governo di essa.

Allorchè tra le piante della specie predominante se ne trovassero altre di specie più nobile, queste dovranno rispettarsi utilizzando nei modi prescritti quelle della prima specie.

s 13. — *Norme per la prevenzione e repressione dei danni degli incendi e dei parassiti nei boschi.*

ART. 32.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco nei boschi od a distanza minore di metri 50 dai medesimi.

e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del controllo, dovrà tener conto del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto.

Se però la formazione e ricostruzione dei boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari, o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'Autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

E' però fatta eccezione per coloro che sono costretti a soggiornare nei boschi per compirvi lavori o per altre legittime occupazioni. A costoro è consentito accendere, con le necessarie cautele, la quantità di fuoco strettamente necessaria per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con lo obbligo di spegnere il fuoco prima di abbandonarlo.

Nei luoghi limitrofi ai boschi vincolati è vietato l'abbruciamento di restoppie o di altri residui vegetali ad una distanza inferiore di metri cento.

L'autorità forestale potrà dispensare dall'osservanza di questa distanza, imponendo l'apertura di striscie di terreno lungo il confine del bosco e lo isolamento del terreno in cui le restoppie od i residui predetti devono essere bruciati ed imponendo altresì che l'abbruciamento si faccia allorchè non spira vento.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da lire 50 a lire 100.

ART. 33.

Nell'interno dei boschi od a meno di 100 metri da essi non è permesso senza autorizzazione dell'Autorità forestale, impiantare fornaci da calce, mattoni, stoviglie e fabbriche di potassa e di altri materiali per le quali sia necessario l'impiego di combustibile.

Qualora tale autorizzazione sia data l'Autorità forestale dovrà determinare le cautele necessarie per evitare incendi nei boschi.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da lire 100 a lire 300.

ART. 34.

Allorchè si sviluppa un incendio, dovrà provvedersi subito al suo isolamento mediante ripulitura del terreno coperto di foglie secche e di erbe e mediante l'abbattitura del lato verso il quale spira il vento di una striscia di alberi che potrebbero essere investiti dalle fiamme, sufficiente ad interrompere la continuità del bosco, o pure mediante l'apertura di un fosso attraverso il luogo che il fuoco tende ad invadere, di larghezza e profondità sufficienti allo scopo.

Con questi mezzi di difesa potrà usarsi anche quello del controfuoco.

L'adozione dei mezzi più opportuni per lo spegnimento è di competenza dell'Autorità forestale presente sul luogo dell'incendio.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da lire 150 a lire 300.

ART. 35.

Le persone che, a norma dell'articolo 33 della legge (1) sono diffidate a

(1) R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Art. 33. — Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del C. P.

prestare la propria opera per lo spegnimento d'un incendio in un bosco, dovranno accorrere sul posto muniti degli arnesi necessari (uncini, scuri, badili, zappe, secchi d'acqua, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dov'esso avvenne dovrà essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

ART. 36.

Il proprietario del bosco incendiato dovrà eseguire la succisione delle piante e ceppaie offese dal fuoco per favorire il ripullulamento, se ciò è possibile, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da L. 150 a L. 300, salva l'applicazione dell'articolo 39 del presente regolamento.

ART. 37.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione d'insetti e di crittogame l'Autorità forestale potrà ordinare che essi siano tenuti sgombri dai tronchi e dalle piante e ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

Per impedire la propagazione degli insetti che vivono nella corteccia delle piante la stessa autorità potrà ordinare lo scortecciamento dei tronchi ed occorrendo delle ceppaie appena effettuato il taglio, nonchè l'abbruciamento delle corteccie e delle ramaglie.

Le infrazioni saranno punite con l'ammenda da L. 150 a L. 300 e, nel caso si verificassero danni, con l'obbligo da parte del proprietario o possessore del bosco di provvedere all'esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità forestale, i quali, in caso d'inadempienza, saranno eseguiti d'ufficio ed a spese di lui, qualora non vi provveda nei modi e termini stabiliti.

ART. 38.

Quando in un bosco si sviluppi una invasione d'insetti o una epidemia di funghi parassiti il proprietario o possessore del bosco è obbligato a darne senza indugio notizia agli agenti forestali od agli uffici municipali, perchè a loro volta ne informino immediatamente l'Autorità forestale.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad eseguire quei lavori e prendere quei provvedimenti ritenuti necessari per la difesa del bosco e di quelli limitrofi ed a permettere altresì che altri regolarmente autorizzati compiano nel bosco ciò che eventualmente venga prescritto dalle autorità.

Le infrazioni per mancata denuncia saranno punite con un'ammenda da lire 50 a lire 100, e quelle alle disposizioni del precedente comma con una ammenda da lire 150 a lire 300.

§ 14. — *Ripristino dei boschi distrutti o non rinnovantisi naturalmente.*

ART. 39.

Quando in seguito ad incendio, ad invasione d'insetti o di funghi, o di altri fatti dannosi si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti che non si ripopolano naturalmente, il proprietario o possessore di esso è tenuto a curarne il rimboschimento mediante colture artificiali entro il termine assegnatogli dall'Autorità forestale.

Tali colture saranno altresì obbligatorie quando dopo quattro anni dal taglio non si sia ottenuta la completa rinnovazione della tagliata ed anche prima qualora l'Autorità forestale ritenga non possibile la rinnovazione naturale.

Le infrazioni saranno punite con l'ammenda da L. 15 a L. 50 per decara, e sua frazione, di spazio vuoto non rimboscato, con un minimo di L. 20 ed inoltre con l'esecuzione dei lavori di ufficio ed a spese del contravventore qualora non vi provveda nei modi e termini stabiliti dall'Autorità forestale.

CAPO II.

Norme particolari per i boschi di alto fusto.

§ 1. — *Taglio di sfollamento e diradamento.*

ART. 40.

Nelle fustaie di tipo coetaneo i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a contatto tra loro.

Essi dovranno cadere preferibilmente sulle piante dominate, danneggiate, deformi o in condizione di evidente deperimento.

Allorchè si volesse dare a siffatti tagli una maggiore estensione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale.

§ 2. — *Tagli definitivi.*

ART. 41.

Nelle fustaie sia di piante resinose che di piante latifoglie i tagli a raso non possono aver luogo senza espressa autorizzazione dell'autorità forestale, salvo il disposto dell'art. 9.

Pei boschi situati in zone militarmente importanti l'esecuzione dei tagli a raso deve essere altresì consentita dall'Autorità militare, a norma del R. decreto-Legge 23 maggio 1924 n. 1122.

Gli appezzamenti di bosco, nei quali sarà eseguito il taglio a raso, dovranno essere sgombrati e rimboschiti entro il termine fissato dall'Autorità forestale.

La stessa autorità potrà esigere dal proprietario una congrua cauzione da depositarsi presso la R. Tesoreria Provinciale per provvedere d'ufficio alla rinnovazione artificiale del bosco qualora il proprietario non curasse di farlo o la riproduzione naturale non dovesse verificarsi in modo soddisfacente.

Il taglio a striscie od a gruppi nei boschi di alto fusto dovrà essere condotto con le modalità prescritte dall'Autorità forestale in modo che la riproduzione naturale del bosco sia assicurata e la larghezza e direzione delle striscie nonchè l'ampiezza e distribuzione dei gruppi siano tali che non espongano la rimanente parte del bosco alla furia dei venti dominanti e costituiscano anzi una difesa delle tagliate in riproduzione dagli effetti dannosi del sole e dei geli.

ART. 42.

Il taglio di un bosco di alto fusto non può per alcuna ragione essere condotto in guisa che i boschi limitrofi vengano esposti manifestamente al pericolo dei venti.

L'Autorità forestale di propria iniziativa od a richiesta di chiunque vi abbia interesse, potrà imporre che sia lasciata in piedi una zona di bosco che possa fare scudo contro il vento, sino a quando il bosco limitrofo non possa fare a meno di questa protezione.

Nel frattempo nella detta zona riservata possono aver luogo soltanto tagli a scelta, a norma dell'art. 45.

ART. 43.

Nelle fustaie nelle quali i tagli definitivi si eseguono a più riprese, (a tagli successivi) il taglio di preparazione, non potrà colpire un numero di piante, scelte fra quelle mature o prossime alla maturità, superiore ad un terzo di quelle esistenti delle dette categorie, ed il taglio di sementazione la metà delle piante rimanenti.

ART. 44.

Nelle fustaie anzidette il taglio di sementazione non potrà eseguirsi prima che sia trascorso un triennio dal tempo in cui ha avuto termine quello di preparazione ed i tagli di sgombro definitivo, non potranno eseguirsi se non quando la rinnovazione del bosco sia assicurata naturalmente od artificialmente.

ART. 45.

Nei boschi di alto fusto trattati con « tagli a scelta » o « per dirado » è consentita l'utilizzazione solo delle piante che, secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento, in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al disotto della normale.

Una eventuale maggiore estensione dei tagli predetti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Autorità forestale.

§ 3. — *Modalità del taglio dei boschi di pino montano.*

ART. 46.

Le disposizioni per il taglio a raso dei boschi di alto fusto si applicano anche ai boschi di pino montano.

L'Autorità forestale potrà prescrivere che in essi il taglio venga effettuato a striscie orizzontali delimitandone i confini.

L'abbruciamento del pino montano è vietato.

§ 4. — *Penalità.*

ART. 47.

Quale che sia la specie dei tagli adottata nei boschi di alto fusto, il proprietario sarà sempre responsabile di fronte all'amministrazione forestale della devastazione del bosco derivante dall'eccesso dei tagli o dalla condotta di essi.

Pertanto l'Autorità forestale potrà esigere la ricostituzione del bosco distrutto o della parte di esso che ha subito devastazione, a termini dell'articolo 25 della legge.

ART. 48.

Alle infrazioni contenute negli articoli dal 40 al 46 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della legge.

§ 5. — *Norme speciali per i castagneti
il cui legname è destinato all'industria tannica.*

ART. 49.

Il taglio dei castagneti allo scopo di utilizzare il legno per estratti tannici è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 2 giugno

1910, n. 277 (1); e nel titolo III, capo III del regolamento 19 febbraio 1911 numero 188 (2), per l'applicazione della legge stessa, che ai sensi dell'articolo 182 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267, conservano vigore fino a quando non saranno delimitate le zone vincolate, in applicazione del titolo I, capo I della legge stessa.

Il turno minimo dei detti castagneti in quanto governati ad alto fusto è di anni 80.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 57.

§ 6. *Norme speciali per i boschi da frutto.*

ART. 50.

Nei boschi da frutto la raccolta dei semi può farsi anche annualmente.

Tuttavia l'Autorità forestale potrà sospendere la raccolta stessa qualora rilevi che essa comprometta la rinnovazione del bosco.

L'infrazione a tale divieto sarà punita a termine dell'articolo 26 della legge computando la pena come è indicato all'art. 45 del Regolamento generale in base al valore dei semi abusivamente raccolti.

(1) Legge 2 giugno 1910, n. 277. Art. 27. — I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno, di castagno per estratti tannici, debbono prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo:

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di Agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo e non denunciato è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno, o ampliare le esistenti senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero dell'Agricoltura il quale accerterà a proprie spese per mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

Il regolamento stabilirà le norme, secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle Autorità forestali locali.

(2) Regolamento generale approvato con R. D. 19 febbraio 1911 n. 188, capo III. Tutela dei castagneti. Art. 118. — I proprietari dei castagneti, vincolati o no, che vogliono procedere al taglio, devono farne denuncia un mese prima all'Autorità forestale, indicando la destinazione del legname.

Nel caso che il legname debba utilizzarsi per estratti tannici, le domande do-

ART. 51.

Nei castagneti da frutto è permesso:

a) la capitozzatura delle piante vecchie o adulte per rin vigorirne la chioma, e delle giovani per prepararle all'innesto;

Tale operazione in un primo tempo potrà eseguirsi al massimo su metà del numero di piante esistenti per praticarla sulle rimanenti soltanto dopo che i primi innesti e ringiovanimenti avranno mostrato di avere completamente attecchito ed i nuovi virgulti avranno raggiunto non meno di due anni di età.

b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e di ciglioni inerbati;

c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrarvi concio, foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;

d) l'estirpamento delle erbe dannose e dei fruttici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purchè le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.

L'Autorità forestale potrà nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato od in forte pendenza, vietare alcune delle operazioni di cui sopra.

Le infrazioni a tali divieti saranno punite con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per Ha. o frazione di esso e qualora il terreno sia in zona sotto vincolo

vanno essere corredate dalle notizie richieste dall'art. 105 del presente regolamento; ed il proprietario, prima di iniziare il taglio, dovrà ottenere espressa autorizzazione.

A concedere detta autorizzazione è competente, verificate, occorrendo, le condizioni dei luoghi, l'ispettore forestale del ripartimento, nel caso di castagneti cedui soggetti a periodiche utilizzazioni o di tagli a scelta nei castagneti d'alto fusto; e l'ispettore superiore compartimentale, nel caso di castagneti d'alto fusto.

Art. 119. — L'autorizzazione di cui nell'articolo precedente sarà concessa a condizione che il bosco abbia raggiunta l'età minima del taglio prescritta per ciascuna provincia dal Comitato forestale, e che l'utilizzazione proposta sia compatibile con le condizioni vegetative del bosco.

Inoltre, nel caso dei tagli a raso nei castagneti di alto fusto, salva la competenza dei rispettivi Comitati forestali nei riguardi dei boschi vincolati, l'autorizzazione non potrà essere concessa se il proprietario del bosco non si sarà obbligato, mediante regolare atto di sottomissione, da stipularsi dinanzi al Podestà o l'Autorità forestale locale, di provvedere, secondo le prescrizioni proposte dalla stessa, alla rinnovazione artificiale del bosco, nel caso in cui avvenga lo sradicamento delle piante o quando le ceppaie delle piante da abbattere per vetustà o per altra causa non potessero dar vita ad un sufficiente e durevole numero di polloni.

Nell'atto di sottomissione sarà stabilito che qualora il proprietario non esegua i lavori nel tempo prescrittogli, verrà dal Prefetto fissato un termine perentorio per la loro esecuzione, sotto comminatoria, in caso d'inadempienza, di provvedervi di ufficio, a spese del proprietario del bosco.

Art. 120. — L'obbligo della stipulazione dell'atto di sottomissione di cui nell'ar-

forestale il proprietario sarà obbligato al riassetto della superficie potendo, diversamente, sostituirsi ad esso l'Autorità forestale a spese del proprietario.

Sarà in facoltà dell'Autorità forestale permettere, su richiesta degli interessati, che nei castagneti si eserciti la coltura agraria miglioratrice per non più di tre anni di seguito.

§ 7. — *Coltura dei noccioleti da frutto.*

ART. 52.

Nei noccioleti da frutto è consentito, per la coltura delle piante, il dissodamento del terreno in una zona circolare del diametro non maggiore di metri 1,50.

L'Autorità forestale potrà per altro vietare tale lavorazione nei terreni dilavati e qualora l'esperienza lo dimostrasse pregiudizievole alla consistenza del suolo.

Le infrazioni saranno punite con l'ammenda di L. 2 per pianta con minimo di L. 20.

CAPO III.

Norme particolari per i boschi cedui.

§ 1. — *Riserve di matricine.*

ART. 53.

Il taglio dei boschi cedui sarà regolato in modo da preservare almeno 60 matricine per ettaro scelte fra le piante venute da seme, e, in mancanza, fra i polloni di giovane ceppaia, che, per conformazione, resistenza ed utilità per la fertilità e conservazione del terreno, siano ritenute migliori, e distribuiti

titolo precedente si estende anche nel caso che il taglio delle piante debba séguire a scelta quando si presuma incerta una sufficiente riproduzione delle ceppaie.

L'atto di sottomissione da stipularsi prima dell'inizio del taglio, dovrà in ogni caso contenere gli obblighi di cui al comma a, b e c dell'art. 27 della legge.

Le spese degli atti di sottomissione, di cui nei precedenti articoli, sono a carico dello Stato.

Art. 121. — Contro il provvedimento dell'Autorità forestale che neghi in tutto o in parte l'autorizzazione dei tagli di cui sopra, è ammesso il ricorso al Ministro dell'Agricoltura, il quale decide, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Art. 122. — Le spese per la verifica di cui nell'art. 118 del presente regolamento e quelle per la compilazione dei progetti di rinnovazione artificiale dei castagneti sottoposti a taglio raso, di cui nell'art. 119, sono a carico dello Stato.

Art. 123. — Il taglio dei castagneti vincolati e quello dei castagneti anche non vincolati, quando il legno sia utilizzato per estratti tannici, dovrà eseguirsi secondo le norme seguenti:

a) la recisione dei fusti, al fine di assicurare la conservazione della vigoria e

possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata od a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per i luoghi dove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

Qualora le esigenze della coltura lo consentano l'Autorità forestale potrà autorizzare la riserva di un numero di matricine minore di quello prescritto od anche il taglio andante senza riserva di matricine.

Le matricine potranno abbattersi quando abbiano compiuto il loro ufficio e soltanto contemporaneamente al ceduo e per ogni turno in un numero non superiore al quarto di quelle prescritte.

Le matricine regolarmente utilizzate o comunque abbattute o deperite dovranno essere surrogate con altrettanti allievi giovani, scelti con criteri sopra indicati.

ART. 54.

Quando nel bosco ceduo vi sieno piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell'Autorità forestale, dovranno essere escluse dal taglio.

Quelle di esse che si trovassero nelle condizioni di vegetazione, di sviluppo e di distribuzione richieste per le matricine, saranno considerate come tali agli effetti del computo del numero prescritto delle matricine.

della forza riproduttiva delle ceppaie, si farà con istrumenti bene affilati, in modo da ottenere un taglio netto, evitando strappi e lacerazioni nella corteccia;

b) il taglio dovrà essere fatto rasente terra ed a sezione liscia ed inclinata, per modo che le acque non vi possano soffermare;

c) il taglio dovrà compiersi durante il periodo che intercede dalla caduta delle foglie al loro germogliamento.

Contemporaneamente al taglio, si seguirà con accuratezza la estirpazione dei ceppugli, spini ed altre piante nocive, che ingombrano il suolo e vivono a scapito del castagno;

d) dovranno riservarsi non meno di 60 matricine per ettaro, possibilmente equidistanti, scelte fra le più rigogliose ed atte alla fruttificazione, al fine di assicurare la disseminazione naturale e la produzione del bosco. Le matricine non potranno tagliarsi se non dopo avere adempiuto al loro ufficio e dopo che il novellame sia vigoroso diventato ed in copia tale da garantire la riproduzione del bosco e la consistenza del suolo.

Nei cedui vigorosi e folti, in cui la disseminazione naturale non sia necessaria per conservarli in tali condizioni, potrà concedersi dall'Autorità forestale la dispensa dall'obbligo della riserva delle matricine;

e) il Comitato forestale, su proposta dell'Ispettorato forestale, e tenuto conto delle condizioni e delle consuetudini locali, determinerà il turno minimo delle utilizzazioni dei boschi di castagno, tanto di quelli governati ad alto fusto, quanto di quelli governati a ceduo, prescrivendo per questi ultimi il taglio dei polloni, a scelta, quando per l'esercizio di determinate industrie occorresse utilizzare il ceduo con turni molto brevi, e tali da compromettere la vigoria delle ceppaie.

Art. 124. — Agli effetti della disposizione del comma 1.º lettera a), dell'art. 27 della legge, nei castagneti sottoposti al taglio e convertiti in cedui, è vietato per la durata di anni quattro il pascolo di qualsiasi specie di animali.

ART. 55.

Nella ceduazione delle ceppaie di faggio si dovranno sempre conservare le cosiddette « ale » (tirasucchi) cioè tutti i polloni aventi alla base fino a 4 centimetri di diametro.

Sulle ceppaie sguarnite di tale pollonatura è obbligatoria la riserva di uno almeno degli altri polloni.

ART. 56.

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, citiso, pioppo e salcio non è obbligatoria la riserva di matricine; però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio mediante semina o piantagione.

§ 2. — *Turno minimo dei tagli dei boschi cedui da ceppaia.*

ART. 57.

Per i boschi cedui il turno dei tagli non potrà essere inferiore di anni 24 per le essenze di faggio, specie quercine e carpino sopra i 1000 m.; di anni 20 per le essenze di faggio, specie quercine e carpino sotto i 1000 m.; di anni 10 pel castagno e robinia; di anni 8 per cedui misti (ontano, nocciolo, pioppo) sotto i 1000 m.

A richiesta degli interessati l'adozione di turni più bassi potrà essere permessa dall'Autorità forestale, sempre in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento, per i cedui di eccezionale vigoria o quando trattasi di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali; in questo caso il taglio dei polloni dovrà aver luogo a scelta o dopo un periodo di riposo delle ceppaie.

ART. 58.

Qualora per consuetudine il turno dei tagli dei boschi cedui risulti più breve di quello prescritto dall'articolo precedente il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento potrà aver luogo in un'età intermedia fra quella consuetudinaria e quella prescritta come sopra, quando la prima fosse inferiore a quest'ultima.

§ 3. — *Taglio di ripulitura e della frasca per mangimi.*

ART. 59.

Nei boschi cedui sono permesse le consuetudinarie spollonature periodiche (rimonde), purchè eseguite entro i limiti di tempo fissati dall'art. 6 e

condotte in guisa da eliminare i succhioni dannosi e i polloni più scadenti, conservando i miglior con distribuzione possibilmente uniforme per ciascuna ceppaia.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui è consentita la potatura e lo sveltamento per la produzione della frasca ad uso agrario od armentizio, previa designazione delle matricine da riservarsi, che devono escludersi da tale operazione.

§ 4. — *Operazioni colturali nei boschi cedui deteriorati.*

ART. 60.

Nell'esecuzione dei tagli nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura, o taglio a fior di terra, a regola d'arte delle ceppaie vecchie e deperienti ed il taglio dei monconi nonchè dei polloni intristiti.

Per le ceppaie vecchie di castagno, con radici principali cariate è obbligatoria la tramarratura o taglio fra due terre.

ART. 61.

I boschi cedui deteriorati per effetto di tagli irrazionalmente eseguiti o di pascolo eccessivo devono essere sottoposti a tagli di rinnovamento (di succisione) entro il termine fissato dall'Autorità forestale, che potrà ordinare anche l'esecuzione dei lavori di semina, piantagione e propagginatura necessaria per reintegrare la densità normale del bosco.

E' però in facoltà della stessa autorità di esonerare totalmente o parzialmente dall'obbligo della riserva delle matricine.

§ 5. — *Trattamento dei boschi cedui composti.*

ART. 62.

Le prescrizioni per i tagli dei boschi cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per i tagli dei boschi cedui composti; però le piante da riservarsi in questi ultimi devono essere almeno in numero doppio di quello imposto per i primi.

§ 6. — *Cedui da capitozza o da sgamollo.*

ART. 63.

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali essa attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine di cui agli art. 53, 54 e 62.

Sulle piante educate a capitozza e sgamollo potranno asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirsucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

Il taglio dei boschi a capitozze e sgamolli dovrà avvenire con le stesse regole prescritte per il taglio dei boschi cedui da ceppaia. Sarà peraltro tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte od esauste.

§ 7. — *Penalità.*

ART. 64.

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli articoli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62 e 63 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della legge.

ART. 65.

Le infrazioni alle disposizioni contenute negli art. 56 e 60 saranno punite con l'ammenda di L. 2 per ceppaia, con un minimo di L. 20 e quelle alle disposizioni dell'art. 61 con l'ammenda da L. 15 a L. 50 per decara e sua frazione, con un minimo di L. 20.

Oltre che nelle pene suddette i contravventori incorreranno nell'obbligo dell'esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità forestale, a norma dei suindicati articoli. Essa sarà fatta d'ufficio ed a spese dei contravventori, qualora questi non vi provvedano nei modi e nel termine stabiliti, con le modalità di cui all'art. 25 della legge.

TITOLO II.

Norme particolari per i terreni arbustati e cespugliati.

ART. 66.

Il taglio degli arbusti e dei cespugliati non potrà essere eseguito nei mesi estivi e dovrà compiersi a regola d'arte, con ferri bene affilati, a superficie liscia e senza lacerare la corteccia.

Nel taglio dovranno rispettarsi le piante arboree eventualmente esistenti.

L'Autorità forestale potrà, qualora le circostanze locali lo consentano, autorizzare il taglio estivo.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'art. 24 della legge.

ART. 67.

Chiunque intenda procedere alla soppressione di cespugli, dovrà farne, trenta giorni prima, dichiarazione all'Autorità forestale, indicando la data dell'inizio dei lavori.

La soppressione dei cespugli è subordinata all'obbligo di provvedere nella stagione prossima all'inerbimento del terreno od al suo rimboschimento.

Allorchè il terreno è mobile o in forte pendenza la soppressione dei cespugli dovrà essere fatta a striscie alternate od a scacchiera.

L'Autorità forestale, nel termine di 30 giorni, dovrà prescrivere quali di dette norme e quali altre modalità devono essere osservate nell'esecuzione dei lavori.

Le infrazioni saranno punite a norma dell'art. 24 della legge.

ART. 68.

Nei terreni privi di piante e cespugli il pascolo è libero con qualsiasi sorta di bestiame. L'Autorità forestale ha però la facoltà di regolare il carico nell'intento di evitare processi di isterilimento e degradazione compromettenti il buon regime delle acque e la consistenza del suolo.

TITOLO III.

Norme particolari per i terreni pascolivi.

ART. 69.

E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno per quanto è possibile uniformemente sulla superficie pascoliva.

Salva espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudini comprese tra i 600 e i 1000 metri, potrà esercitarsi solo dal 1.º maggio al 20 ottobre e ad altitudini superiori ai 1000 metri dal 20 giugno al 20 settembre.

Nei boschi e nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di uno per ogni 30 capi o frazione di bestiame grosso, e per ogni 100 capi o frazione di bestiame minuto.

Il pascolo vagante non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo di ragione del proprietario degli animali pascolanti, purchè le proprietà contermini o i terreni anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.

Le infrazioni alle disposizioni del primo, terzo e quarto comma saranno punite con un'ammenda da L. 50 a L. 100; quelle alle disposizioni contenute nel 2° comma con l'ammenda di L. 2 per ogni capo bovino normale e per ogni giornata di pascolo abusivo, con un minimo di L. 20, salvo il ragguaglio stabilito dalle consuetudini locali per le altre categorie di bestiame.

ART. 70.

Nei pascoli deteriorati la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo o di sospensione saranno stabiliti dall'Autorità forestale.

Le infrazioni saranno punite con l'ammenda di L. 2 per ogni capo bovino normale e per ogni giornata di pascolo abusivo, con un minimo di L. 20, salvo il ragguaglio stabilito dalle consuetudini locali per le altre categorie di bestiame.

ART. 71.

L'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli che non implicino dissodamento andante del terreno, come i rinettamenti, gli spietramenti, le erpicature, le risemine, le costruzioni di stalle, cascinali, ecc., può aver luogo senza preventiva autorizzazione in seguito a sola dichiarazione fatta all'Autorità forestale, la quale però potrà sempre avvalersi delle facoltà concessele per l'art. 20 del regolamento generale, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126 (a).

In tal caso colui che esercita il pascolo è tenuto ad osservare le modalità stabilite dall'Autorità forestale.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da L. 50 a L. 100.

a) Regolamento generale.

Art. 20. — Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione dell'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

TITOLO IV.

Norme per il dissodamento e la sistemazione agraria
dei terreni nudi e saldi

ART. 72.

La ghiaia, la sabbia ed i sassi, purchè si trovino alla superficie, possono essere raccolti senza permesso dell'Autorità forestale.

Eseguita la raccolta di detti materiali fa d'uopo provvedere subito al conguaglio del terreno allo scopo di evitarne il dilavamento e lo scoscendimento.

ART. 73.

Fermo restando quanto è disposto dalle leggi vigenti in ordine alle miniere, l'apertura di cave di pietra, rena ed altri materiali non potrà aver luogo senza il permesso dell'Autorità forestale.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità stabilite dalla Autorità forestale per l'apertura delle cave.

ART. 74.

Le fosse per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno ed avere un'inclinazione tale che le acque stesse non possono scavarle e renderle nocive.

Qualora l'Autorità forestale ne riconosca la necessità, le fosse devono essere impellicciate con zolle erbose o selciate ovvero munite di muretti trasversali o piccole briglie per impedire l'erosione del fondo e la corrosione delle sponde.

ART. 75.

I lavori per la formazione di ciglioni impellicciati, terrazzamenti, serre, briglie, muri di sostegno ed in genere per assicurare la stabilità dei terreni inclinati devono essere condotti in modo che siano ridotti al minimo gli scavi ed i movimenti del terreno.

Con gli stessi criteri dovranno essere condotti i lavori, sia pure d'interesse pubblico, per l'apertura di strade, tramvie, acquedotti, cave e miniere e per l'impianto di risine, palorci, funi metalliche, ecc.

ART. 76.

Le norme di cui al presente titolo si applicano anche ai terreni boscati e destinati a coltura agraria, nonchè ai terreni di cui sia stata autorizzata

dal Consiglio Prov. dell'Economia la trasformazione di coltura, ai sensi dell'art. 7 della legge, (a) salve le modalità dal Consiglio stesso prescritte, caso per caso, per tale trasformazione.

ART. 77.

A norma dell'art. 20 del regolamento generale (1), chi intende compiere i lavori previsti dagli articoli tutti del titolo IV dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Autorità forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Autorità forestale vigilerà sull'esecuzione dei lavori ed, ove lo ritenga necessario, prescriverà le modalità da osservarsi caso per caso.

Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Autorità forestale non avrà prescritto dette modalità, i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

L'omessa dichiarazione sarà punita con un'ammenda da L. 20 a L. 50 e l'inosservanza delle modalità di esecuzione dei lavori prescritti dall'Autorità forestale sarà punita con un'ammenda da L. 20 a L. 100 ed inoltre colla ese-

a) R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7.

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Regolamento generale 16 maggio 1926, n. 1126, art. 21.

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Podestà del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il Podestà fa pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro 8 giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non sembrino sufficienti.

La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale deve essere notificata alla parte per mezzo del Podestà o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per 15 giorni all'albo del Comune.

Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'Economia Nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.

(1) Regolamento generale 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 20. — Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

cuzione d'ufficio dei detti lavori ed a spese dei contravventori, qualora non vi provvedano nei modi e termini stabiliti dall'Autorità forestale.

TITOLO V.

Norme per la lavorazione del terreno a coltura agraria

ART. 78.

Nei terreni seminativi, nudi od arborati la lavorazione del suolo non potrà essere fatta nè a rittochino, nè obliquamente al massimo pendio, ma solo di traverso.

Qualora per la scarsa consistenza o per la eccessiva pendenza del terreno non si ravvisasse sufficiente la lavorazione di traverso, il Consiglio Prov. dell'Economia allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1 della legge, potrà subordinare l'ulteriore utilizzazione del terreno a coltura agraria alla sistemazione di esso a spina od a terrazze, secondo le modalità proposte dall'interessato ed approvate dal Consiglio stesso, il quale determinerà altresì il termine di esecuzione dei lavori tenuto conto della possibilità finanziaria del proprietario o del possessore del terreno.

Il Consiglio Provinciale dell'Economia notificherà il termine entro il quale il sistema di lavorazione adottato dovrà essere abbandonato, perchè non rispondente alle finalità della legge.

Il proprietario di terreni sistemati a spina od a terrazze dovrà curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione, (cigioni erbati, muretti, fosse di scolo) allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 della legge.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'art. 24 della legge.

INDICE

TITOLO I.

NORME DI SILVICOLTURA E DI TUTELA FORESTALE

CAPO I.

Norme comuni a tutti i boschi.

- | | |
|---|-----------------------------|
| § 1. - Esecuzione dei lavori per l'impianto di nuovi boschi | (art. 1) |
| § 2. - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie o migliorarne le condizioni | (art. 2-3) |
| § 3. - Divieto di modificazione del governo dei boschi | (art. 4) |
| § 4. - Tempo e modo di eseguire i tagli nei boschi | (art. 5-6-7-8) |
| § 5. - Norme per il taglio dei boschi posti in situazioni speciali | (art. 9-10-11) |
| § 6. - Allestimento e scortecciamento delle piante | (art. 12-13) |
| § 7. - Allestimento, smacchiatura e trasporto del legname | (art. 14-15) |
| § 8. - Carbonizzazione e preparazione della potassa | (art. 16-17) |
| § 9. - Raccolta dei prodotti secondari dei boschi | (art. 18-19-20-21-22-23) |
| § 10. - Pascolo nei boschi | (art. 24-25-26-27-28) |
| § 11. - Trattamento dei boschi nei quali esista un piano speciale di utilizzazione | (art. 29-30) |
| § 12. - Trattamento dei boschi popolati di specie diverse | (art. 31) |
| § 13. - Norme per la prevenzione e repressione dei danni degli incendi e dei parassiti nei boschi | (art. 32-33-34-35-36-37-38) |
| § 14. - Ripristino dei boschi distrutti o non rinnovatisi naturalmente | (art. 39) |

CAPO II.

Norme particolari per i boschi di alto fusto.

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. - Tagli di sfollamento e di diradamento | (art. 40) |
| § 2. - Tagli definitivi | (art. 41-42-43-44-45) |
| § 3. - Norme speciali per il trattamento dei boschi di pino montano | (art. 46) |
| § 4. - Norme speciali per i castagneti il cui legname è destinato all'industria tannica. | (art. 49) |
| § 5. - Norme speciali per i boschi da frutto. | (art. 50-51-52) |

§ 1. - Riserve di matricine	(art. 51-54-55-56)
§ 2. - Turno minimo dei tagli dei boschi cedui da cep- paia	(art. 57-58)
§ 3. - Tagli di ripulitura e della frasca per mangimi .	(art. 59)
§ 4. - Operazioni colturali nei boschi cedui deteriorati	(art. 60-61)
§ 5. - Trattamento dei boschi cedui composti . . .	(art. 62)
§ 6. - Cedui da capitozza e da sgamollo	(art 63)

(Art. 66-67-68.

(Art. 69-70-71).

(Art. 72-73-74-75-76-77).

(Art. 78).

[illegible]